

**COMUNE DI ARENZANO**  
**Città metropolitana di Genova**

**ORGANO DI REVISIONE**  
**Verbale n. 32/2020**

OGGETTO: Determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, addì 25 settembre, il sottoscritto Dott. Piero Gherzi, in qualità di Revisore unico del Comune di Arenzano, a seguito della richiesta di parere in relazione alla pratica in oggetto,

- vista la proposta di deliberazione N. 38 del 18.9.2020 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale in Sua prossima seduta;
- richiamate la deliberazione del C.C. n. 51 del 27.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e la deliberazione della G.C. n. 244 del 31.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- visto l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2020 che ha abolito l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relativa alla tassa rifiuti (TARI);
- visto che in base all'art. 52 del DD.LL. n. 446/1997 i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- visto l'art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- considerato che l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Arera ( Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura del costo di esercizio e di investimento;
- visto la deliberazione n. 443/2019 (integrata dalla deliberazione 57/2020) con la quale Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante "i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

- PRESO ATTO delle motivazioni e di tutto quanto esposto nella proposta di provvedimento;
- visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 in base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; le deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dall'1/1 dell'anno di riferimento;
- visto i decreti del Ministero degli Interni del 13.12.2019 e del 28.2.2020 che differiscono rispettivamente al 31.3.2020 e al 30.4.2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, nonché l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 106 comma 3bis della Legge n. 77/2020, che differisce detto termine al 30.9.2020;
- acquisito il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Funzionario Responsabile di Area ex art. 49 commi 1 e 3 del Dlgs n. 267/2000,

a mente dell'art. 239 del T.U. degli Enti Locali concernente le funzioni dell'organo di revisione,

**ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di approvazione delle Tariffe della Tassa Rifiuti in oggetto.

IL REVISORE UNICO



(Firmato digitalmente)

*Dott. Gherzi Piero*